



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL *CONSIGLIO COMUNALE* NUMERO 39 DEL 17-09-2020

OGGETTO:
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 21:00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito in videoconferenza per emergenza covid-19, ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 39 del 31/03/2020, il Consiglio Comunale, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti "P" e assenti "A" i consiglieri:

Sborgia Sandro	P	Marassi Luca	P
Ortenzi Anna	P	Ortolani Maria Giulia	P
Jajani Lucia	P	Pasqui Gianluca	P
Fanelli Marco	P	Nalli Antonella	P
Sfascia Stefano	P	Lucarelli Roberto	P
Pennesi Riccardo	P	Falcioni Stefano	P
Sartori Giovanna	P		

Assegnati n. 13 In carica 13 Assenti n. 0 Presenti n. 13

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Alessandra Secondari

Assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Pennesi Riccardo

Ortolani Maria Giulia

Lucarelli Roberto

La discussione relativa alle deliberazioni n. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 è riportata nella deliberazione n. 34.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'entrata in vigore dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA, in particolare, la specifica disciplina della TARI contenuta nei commi dal n. 641 al n. 668 della suddetta normativa;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di stabilità 2020) ed in particolare:

- il comma 738 secondo cui *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;
- il comma 780, ultimo periodo, in cui si dispone che *“Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI”*;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, prevede che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

VISTO l'art. 1, comma 683 che testualmente recita: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

CHE la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

CHE tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura*

dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga» ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, con la quale si introduce un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA, in merito alla procedura di approvazione del Piano, prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Camerino è presente l'Autorità per il Servizio di Gestione integrata dei rifiuti urbani “ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO – A.T.O. 3 MACERATA, che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

VISTA la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/rif del 05 maggio 2020 e il relativo “Allegato A” recante “*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*” con la quale l'Autorità interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

PRECISATO inoltre che con la suddetta deliberazione l'ARERA ha definito una serie di agevolazioni applicabili alle utenze non domestiche, suddividendo le attività economiche in quattro differenti fattispecie:

- Attività sottoposte a sospensione per legge e già riaperte (art.1.2);
- Attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte (art.1.3);
- Altre attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (art.1.4);
- Attività che non sono state obbligate a chiudere, ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria (art.2);

EVIDENZIATO, come afferma anche la deliberazione ARERA n. 158/2020 succitata, che resta ferma la potestà regolamentare dell'Ente locale in termini di riduzioni o esenzioni TARI come previsto dal comma 660, art. 1 della L. 147/2013 e che pertanto

L'Ente potrebbe introdurre riduzioni ampliative rispetto a quelle previste dalla suddetta Autorità;

VISTA la successiva deliberazione ARERA n. 238/2020/R/rif del 23 giugno 2020 recante *“Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* con la quale l'Autorità adotta gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione n. 158/2020/R/rif, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza;

VISTO lo schema di PEF 2020 del Comune di Camerino approvato con deliberazione 2/2020 dall'Assemblea d'ambito dell'ATA 3 di Macerata in data 22 Maggio 2020;

RITENUTO, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 ed in linea con le disposizioni indicate nella deliberazione ARERA n. 158/2020, di intervenire applicando un'agevolazione sulla parte variabile della tariffa pari al 25% da riconoscere alle tipologie di utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 di cui all'art. 1 della citata deliberazione per le quali sono previste riduzioni obbligatorie;

DATO ATTO CHE l'ammontare delle riduzioni obbligatorie per le utenze non domestiche può essere quantificato prudenzialmente in Euro 60.000,00 per un circa n. 400 utenze, salvo miglior definizione in sede di invio degli avvisi di pagamento TARI per l'anno 2020;

RITENUTO, per la copertura finanziaria della agevolazioni tariffarie di cui sopra, doversi avvalere della facoltà prevista dalla deliberazione ARERA 238/2020, consistente nel rinvio della copertura agli anni successivi al 2020, prevedendo contestualmente di recuperarla entro le tre annualità successive al 2020;

ATTESO che la tariffa è stata commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui al DPR n.158/1999;

PRESO ATTO che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha abrogato:

- il comma 683-bis, art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;

- il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis art. 1 Legge 147/2020 al 30 giugno 2020;

APPURATO CHE si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio*

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con la legge 77/2020, che ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

PRESO ATTO che il comma 3-bis, dell'art. 106 del D.L. 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 per l'invio delle delibere al MEF, attraverso il Portale del Federalismo fiscale e più precisamente lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni e lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il MEF pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato in data odierna con deliberazione del Consiglio comunale n. 37;

VISTO il piano finanziario, indicato con lettera “A”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTE le tariffe TARI, indicate con lettera “B”, allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono condivisi di emanare la presente deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore 2[^] - Bilancio – Programmazione – Tributi – Economato – Risorse Umane, dott. Giuliano Barboni, espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

consiglieri presenti	n.	13
voti favorevoli	n.	9
voti contrari	n.	4 (Pasqui, Nalli, Lucarelli, Falcioni)

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare il Piano Finanziario anno 2020 allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3. di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2020 come dettagliatamente riportate nell’allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;
5. di dare atto che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 ed in linea con le disposizioni indicate nella deliberazione ARERA n. 158/2020, di intervenire applicando un’agevolazione sulla parte variabile della tariffa pari al 25% da riconoscere alle tipologie di utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19 di cui all’art. 1 della citata deliberazione per le quali sono previste riduzioni obbligatorie;
6. di stimare prudenzialmente l’ammontare delle riduzioni COVID-19 in € 60.000,00 per circa n. 400 utenze, salvo miglior definizione in sede di invio degli avvisi di pagamento TARI per l’anno 2020;
7. di avvalersi, per la copertura finanziaria della agevolazioni tariffarie di cui sopra, della facoltà prevista con deliberazione ARERA 238/2020, nel rinvio della copertura agli anni successivi al 2020, prevedendo contestualmente di recuperarla entro le tre annualità successive al 2020, per un importo di 1/3 per ogni annualità;
8. di precisare che le aliquote e le detrazioni d’imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l’equilibrio di bilancio e la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ai sensi dell’art. 1, comma 654 della legge 27.12.2013, n. 147;
9. di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e di cui all’art. 1, comma 666, L. 147/2013, nella misura del 5%;
10. di trasmettere la presente deliberazione all’Assemblea Territoriale d’ambito – A.T.O. 3 Macerata quale Ente territorialmente competente;
11. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

Inoltre, stante la necessità e l’urgenza, eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

consiglieri presenti	n.	13
voti favorevoli	n.	9
voti contrari	n.	4 (Pasqui, Nalli, Lucarelli, Falcioni)

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 17-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 17-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO
GENERALE
F.to Dr. Sandro Sborgia

Il
SECRETARIO
F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 09-10-20

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 09-10-20

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-09-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili